



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PILELLO | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DONVITO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6209/2018
depositato il 10/12/2018

- avverso DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6209/2018

UDIENZA DEL

04/06/2019 ore 09:30

N°

2806/1/19

PRONUNCIATA IL:

4/6/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19/6/2019

Il Segretario

**R.G.R. 6209/2018**

Ricorso avverso silenzio rifiuto all'istanza di rimborso protocollo n. 0177536 del 26 luglio 2018.

* * *

Con ricorso depositato tempestivamente, la società ricorrente, impugnava il
silenzio rifiuto formatosi nei confronti dell'istanza di rimborso prot. n. 0177536 del 26 luglio
2018. La società ricorrente svolgeva una lunga premessa sulle vicissitudini che l'avevano
coinvolta, di seguito sommariamente riportate. A partire dal 2009 e, più precisamente in data 19
maggio, le veniva notificata la cartella n. 068 2009 0134769907 (cartella 1) attraverso la quale si
intimava il pagamento di oltre 31 milioni di euro. Quest'ultima veniva impugnata innanzi alla CTP
di Milano che, con sentenza n. 57/15/2010, respingeva il ricorso della contribuente. Avverso tale
pronuncia, la società presentava appello e il Collegio Regionale, a seguito di presentazione di
querela di falso, sospendeva il processo con ordinanza n. 11/46/2011. Successivamente la
ricorrente presentava dichiarazione di definizione agevolata *ex art. 6 D.L. 193/2016*. In data 7
giugno 2017, l'agente della riscossione inoltrava la comunicazione delle somme dovute (€.
15.353.498,85.=) unitamente ai relativi bollettini, i quali venivano integralmente saldati. In data
30 novembre 2018, la società depositava formale istanza di rinuncia al giudizio. A seguito del
rigetto del ricorso in primo grado, radicato per la Cartella 1, l'ente della riscossione notificava alla
ricorrente una seconda cartella, n. 068 2010 0499564915 (cartella 2), attraverso la quale veniva
richiesto il pagamento di €. 875.477,72.=, somme dovute a titolo di sospensione per il periodo
compreso fra il 27 agosto 2009 e il 30 marzo 2010. La società impugnava tale cartella che, in CTP,
con sentenza n. 331/16/2012, veniva annullata per difetto di motivazione. A eseguito di detta
sentenza, l'ufficio procedeva a sgravare le somme intimate. Successivamente l'ufficio proponeva
appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n.
2836/12/2014, annullava la pronuncia dei Giudici di prime cure. La società ricorrente proponeva
ricorso per Cassazione tuttora pendente. In data 20 luglio 2015, la ricorrente riceveva una ulteriore
cartella, la n. 068 2015 0052155566 (cartella 3), attraverso la quale l'agente riscossore chiedeva il
pagamento delle somme pretese con la cartella 2, maggiorate di ulteriori €. 150.163,33.=, a titolo
di interessi, con la seguente motivazione: iscrizione a ruolo su sentenza CTR 2836/12/14 maturati
dal 25 giugno 2010 al 25 febbraio 2015. In data 16 ottobre 2015 l'istante depositava richiesta di
rateizzazione presso l'agente della riscossione, il quale l'accordava in n. 72 rate mensili. Avverso
la cartella 3 la ricorrente proponeva ricorso avanti la CTP la quale, con sentenza n. 8472/15/2016,



respingeva le doglianze della contribuente. In data 19 maggio 2017, la società proponeva appello innanzi alla CTR della Lombardia e, nelle more, la società presentava un interpello nel quale prospettava la riconducibilità degli interessi da sospensione a quelli di mora e, essendo intervenuta la definizione ex art. 6 D.L. 193/2016, riteneva, nella propria prospettazione, di non dover più versare gli interessi di cui alla cartella 3. La Direzione Provinciale di Bolzano, destinataria dell'istanza di interpello, non condivideva le prospettazioni del contribuente, negando l'assimilabilità degli interessi di mora a quelli di sospensione giudiziale. La società preso atto di tale diniego, procedeva a versare l'importo residuo delle somme dovute in relazione alla cartella 3, per un importo pari a €. 672.113,63.=. In data 10 luglio 2018 la CTR della Lombardia si pronunciava sull'appello proposto in data 19 maggio 2017, con una sentenza favorevole alla società, ritenendo come la materia del contendere era cessata. Sulla base di quest'ultima pronuncia, la società presentava istanza di rimborso, in data 26 luglio 2018, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in adempimento della cartella 3, pagate a partire dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata della cartella 1. La somma richiesta in rimborso ammontava a €. 715.015,00.=, oltre a una somma pari a €. 57.200,00.=, per gli oneri di riscossione. Decorsi infruttuosamente 90 giorni dalla presentazione di tale istanza di rimborso, la società impugnava il silenzio rifiuto, adducendo i seguenti motivi.

La ricorrente, anzitutto, rilevava il fatto che le somme chieste a rimborso si riferivano ad interessi connessi ad un'altra cartella oggetto di definizione agevolata. Chiariva come la querela di falso fosse stata presentata in ordine all'eccepita mancata notifica dell'avviso di accertamento, dal quale poi discendevano gli importi intimati con la cartella 1 e che il giudizio di falso risultava pendente presso il Tribunale di Milano, al n. R.G. 22398/2014. Ancora ribadiva di aver estinto il debito di cui alla cartella 1 con il pagamento delle somme richieste con la "comunicazione delle somme dovute". Evidenziava come la "rottamazione" della cartella 1, implicasse la "rottamazione" anche della cartella 3, a cui si riferiscono le somme chieste a rimborso. In specie, affermava ciò sulla base del fatto che la cartella 3 richiamava gli importo dovuti sulla base della sentenza CTR 2836/12/2014, emessa in relazione all'impugnazione della cartella 1. Riteneva perciò che gli effetti della "rottamazione" della cartella 1 esplicassero effetti anche sulla cartella 3, riferendosi quest'ultima a interessi accessori all'imposta principale IRES, chiesta e definita con la cartella 1. La società ricorrente svolgeva poi delle considerazioni - già sviluppate nell'istanza di interpello che aveva avuto esito negativo - a proposito dell'assimilabilità degli interessi di sospensione agli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. 602/73.



In conclusione, poiché il debito di cui alla cartella 3, si era estinto per effetto della definizione agevolata della Cartella 1, riteneva che le somme versate a seguito di concessione di rateazione della Cartella 3 fossero da rimborsare al contribuente. Chiedeva pertanto sentenza dichiarativa della spettanza di tale rimborso.

In data 12 febbraio 2019, si costituiva in giudizio l'ente impositore. L'ufficio esordiva nel proprio atto di controdeduzioni ricostruendo i fatti processuali da cui è scaturita l'odierna controversia. Argomentava poi in diritto, evidenziando anzitutto come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere cristallizzi le posizioni delle parti, escludendo perciò il diritto al rimborso. Rilevava poi l'ufficio come la trattazione dell'udienza fosse stata fissata in data 12 febbraio 2019, ossia il giorno dopo il termine entro cui sarebbe potuta intervenire la costituzione di controparte, termine a partire dal quale sarebbero dovuti trascorrere invece 30 giorni liberi prima della fissazione. Nel merito, l'ufficio eccepiva il fatto che la decisione della CTR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere si riferiva alla cartella IRES n. 68 2009 0134769907, e non a quella n. 68 2015 00521555 66 recante interessi da sospensione. In proposito, l'amministrazione evidenziava come le due cartelle nascessero da presupposti diversi, ritenendo di dover negare che la "rottamazione" di una determinata cartella potesse caducarne automaticamente un'altra, anche se contenente un ruolo connesso a quello contenuto nella cartella "rottamata". Specificava, infatti, che la definizione a cui aveva aderito il ricorrente non consisteva in un condono "tombale" e, dunque, non aveva la finalità di estinguere il rapporto tributario di per sé, bensì, la finalità di definire la singola cartella esattoriale. Ribadiva il fatto che se il credito erariale genera degli "accessori", come gli interessi di riscossione di cui alla cartella in questione, o se lo stesso viene frazionato in più cartelle, la rottamazione di una di tali cartelle non possa inficiare le altre, che devono considerarsi valide ed efficaci. Secondo l'interpretazione dell'agenzia, mediante la c.d. rottamazione non si definisce complessivamente il rapporto obbligatorio da cui scaturisce il credito dell'Amministrazione, bensì la singola cartella esattoriale, con la conseguenza che, ove da tale rapporto di credito scaturiscano più cartelle esattoriali, la rottamazione di una di tali cartelle non comporterebbe decadenza delle altre. In proposito, a rafforzamento della propria interpretazione, passava a considerare quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, giungendo alla conclusione per cui la tesi di parte ricorrente sarebbe manifestamente in contrasto con l'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Sulla assimilazione operata dal ricorrente fra interessi da sospensione della riscossione e interessi di mora, l'ente riscossore ribadiva invece la natura completamente diversa dei due tipi di interessi,



dovendosi i secondi considerare interessi di natura risarcitoria, mentre gli interessi di sospensione, non avrebbero tale carattere risarcitorio, inerendo alla naturale produttività di interessi che si ha quando un qualsiasi soggetto giuridico si trova nella materiale disponibilità di somme di danaro altrui; specificamente, gli interessi di sospensione, secondo l'ufficio, afferiscono al periodo in cui la riscossione delle somme dovute dal debitore viene inibita per effetto di un provvedimento di sospensione. Per questo motivo, l'ufficio riteneva che l'applicazione della normativa, come invocata dal ricorrente, avrebbe frustrato l'effettiva finalità della stessa, che è quella di estinguere - al fine di giungere ad una definizione agevolata delle questioni - le somme a carattere meramente sanzionatorio. Chiedeva perciò il rigetto del ricorso, con condanna di controparte alle spese. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Per rendere chiara la questione, occorre tener separata ogni singola cartella esattoriale, che ha interessato il presente gravame.

1 Cartella di pagamento n. 068 2009 0134769907

Detta cartella esattoriale, di complessivi € 31.162.699,06, come illustrato dettagliatamente in parte descrittiva della presente sentenza, scaturiva da un avviso di accertamento per maggior IRES non impugnato. Detta cartella invece veniva impugnata avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e con sentenza n. 87/15/2010 il ricorso veniva rigettato. Con tempestivo appello la società impugnava la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con ordinanza n. 11/46/2011, disponeva la sospensione del processo in seguito alla presentazione di querela di falso. Infine, in data 19 aprile 2017, l'odierna ricorrente presentava «dichiarazione di adesione alla definizione agevolata» art. 6 D. L. 193/2016, per la definizione agevolata della cartella in oggetto. In data 7 giugno 2017, Equitalia notificava alla società la «comunicazione di somme dovute» unitamente ai modelli RAV di pagamento che venivano utilizzati, perfezionando così la definizione agevolata della cartella n. 068 2009 0134769907, a' sensi dell'art. 6 del decreto legge sopra citato. In data 30 novembre 2018, la società presentava formale istanza di rinuncia al ricorso.

2 Cartella di pagamento n. 068 2010 0499564915



A seguito del rigetto del ricorso in primo grado contro la cartella 1 di cui sopra, e conseguentemente, con il venir meno della sospensione dell'atto, nel 2010 l'agenzia delle entrate emetteva la cartella n. 068 2010 0499564915, qui in questione, con cui chiedeva il pagamento di «Somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27 agosto 2009 al 30 marzo 2010, a seguito di revoca della sospensione n. 2009P21910 del 5 ottobre 2009», pari all'importo complessivo di € 875.477,72. La società impugnava detta cartella e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 331/36/2012, accoglieva il ricorso, annullando la stessa per vizio di motivazione. A seguito di ciò, l'ufficio provvedeva a sgravare le somme iscritte a ruolo. Infine la società proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale Lombardia che, con sentenza n. 2836/12/2014, annullava la sentenza di primo grado. Infine la società proponeva ricorso pe Cassazione avverso la sentenza di appello, iscritto al n. R.G. 1461/2015 e ad oggi in pendenza di giudizio.

3 Cartella di pagamento n. 068 2015 0052155566

In data 20 luglio 2015, la società riceveva la cartella esattoriale qui in esame con cui l'ufficio chiedeva il pagamento di € 803.190,57 (già oggetto della cartella 2, ormai sgravata) e di € 150.163,33 a titolo di ulteriori interessi, per un importo complessivo di € 1.029.622,54, sulla base della seguente motivazione. *“Iscrizione a ruolo su sentenza CTR 2836/12/201 (data deposito: 27/5/2014 – 1) € 803.190,57 relativi alla cartella n. 068 2010 0499564915; 2) € 150.163,63, interessi maturati dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad Equitalia) al 25/2/2015 (data consegna del nuovo ruolo al concessionario)”*.

Più in dettaglio, le somme pretese con la cartella esattoriale 3, sono costituite:

quanto alla somma pari a € 803.190,57, da interessi conteggiati per il periodo 27 agosto 2009 – 30 marzo 2010 sugli importi (IRES, interessi per ritardata iscrizione, sanzioni) di cui alla cartella 1 (oggetto di definizione agevolata, ex art. 6 D. L. 193/20176);

quanto a € 150.163,63, da interessi calcolati sugli stessi interessi di cui al punto precedente (€ 803.190,56), per il periodo 25 giugno 2010 – 25 febbraio 2015.

In data 16 ottobre 2015, a seguito di richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo presentata dalla società, Equitalia accordava il pagamento in n. 72 rate mensili pari a € 13.241,02 ciascuna, oltre ad oneri di riscossione pari a € 1.059,27. Contro la predetta cartella 3, la società presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, con sentenza n. 8472/15/2016, respingeva le doglianze. Quindi, la società proponeva appello e, nelle more del giudizio, la società presentava istanza di interpello all'agenzia delle entrate - direzione Provinciale



di Bolzano, a' sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) Legge 212/2000. Dopo la risposta negativa dell'interpello n. 905-78/2017, in data 6 dicembre 2016, la società provvedeva al pagamento dell'importo residuo delle somme dovute in relazione alla cartella 3, al netto delle rate già pagate, per l'importo pari ad € 672.113,63. In data 10 luglio 2018, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3171/2018 accoglieva l'appello della società con ampia motivazione. Nel luglio 2018, alla luce della suddetta pronuncia, la società presentava istanza di rimborso, a' sensi dell'art. 68, comma 2, D. Lgs. 546/1992, al fine di ottenere la restituzione delle somme relative alla cartella 3, pagate a partire dalla data di presentazione della istanza di definizione agevolata della cartella 1 a cui vanno riferite. In particolare, la società chiedeva il rimborso dell'importo di € 715.015,00 oltre ad oneri di riscossione per € 57.200,00, corrispondenti alle somme pagate successivamente alla data del 19 aprile 2017 di presentazione della istanza di rottamazione. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza avere alcuna risposta da parte dell'ufficio, la società impugnava il silenzio. Questo Giudice rileva, dopo la puntuale descrizione di cui sopra, nonché dei documenti allegati al fascicolo di causa, che la somma richiesta a rimborso si riferisce ad interessi connessi alla cartella 1, che è stata oggetto di rottamazione. Ebbene, avendo la società rottamato la cartella 1, ha rottamato di conseguenza la cartella 3, con la quale l'ufficio chiedeva gli interessi di sospensione. In particolare, con l'art. 6, comma 1 del decreto legge sopra citato il legislatore aveva ammesso i contribuenti ad estinguere i carichi in questione versando le somme relative al capitale, gli interessi per ritardata iscrizione (di cui all'art. 20 D.P.R. 602/1973), affidati all'agente della riscossione, nonché i compensi di riscossione dovuti su queste due voci, con esclusione delle sanzioni comprese in tali carichi e degli interessi di mora. Nell'aprile 2017 la società aveva rottamato la cartella 1, riguardante IRES, assumendo l'impegno di pagare l'importo dovuto, nel cui calcolo era compresa la somma di € 1.008.889,71 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo. A seguito della rottamazione eseguita, venivano cancellate le somme relative alle sanzioni irrogate e agli interessi di mora maturati. Ebbene, va rilevato, come già sopra richiamato, che la rottamazione della cartella 1 per IRES implica la rottamazione anche della cartella 3 a cui si riferiscono le somme richieste a rimborso. Come già illustrato ampiamente in fatto, con la cartella 3 l'ufficio aveva richiesto il pagamento di € 803.190,57 a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27 agosto 2009 al 30 marzo 2010 a seguito di revoca di sospensione n. 2009P21910 del 5 maggio 2009. Quanto alla somma di € 150.163,63, la stessa è per interessi maturati dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad Equitalia) al 25 febbraio 2015 (data di consegna del nuovo ruolo al concessionario). La normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, aveva ammesso i



contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo gli interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione, sostitutivi dei primi. Ciò tenuto conto della sentenza n. 3171/2018 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, depositata il 10 luglio 2018.

Rileva questo Giudice che il debito relativo agli interessi richiesti con la cartella 3 - a cui si riferiscono le somme richieste a rimborso - si è estinto per effetto della rottamazione della cartella 1 per IRES alla cui sospensione detti interessi si connettono. Pertanto, le somme pari a € 715.015,00 oltre oneri di riscossione per € 75.200,00 versate in pagamento della cartella 3 a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata art. 6 D. Legge 193/2016 della cartella 1 non sono dovute e devono essere rimborsate.

Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene accolto.

Spese del giudizio

Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese del giudizio vengono compensate fra le parti stesse.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 4 giugno 2019

Il Giudice Tributario, reh. est.
dott. Guido Chiametti

Il Presidente
dott. Pietro Filillo